



*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*  
*di concerto con*  
*il Ministro della cultura*

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss. mm.;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

**VISTO** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

**VISTO** il decreto ministeriale 5 settembre 2024 rep. 270 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469 e, in particolare, l’articolo 2, che stabilisce modalità e tempi di definizione dei decreti di riassegnazione delle entrate;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2024, recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027”;

**VISTA** la legge 22 gennaio 2024, n. 6, recante “Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale”;

**VISTO** l’articolo 1, comma 1, della citata legge 22 gennaio 2024, n. 6, il quale dispone che, ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000;



**VISTO** il successivo comma 2 del medesimo articolo 1, il quale stabilisce che, ferme le sanzioni penali applicabili, chiunque deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000;

**VISTO** il comma 4 del menzionato articolo 1, il quale prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo 1, sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinché siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni culturali o paesaggistici;

**CONSIDERATO** che il medesimo comma 4 dell'articolo 1 della legge 22 gennaio 2024, n. 6 stabilisce altresì che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della cultura, sono definite le modalità di destinazione e gestione dei proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 1;

## **D E C R E T A:**

### **articolo unico**

1. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 22 gennaio 2024, n. 6, sono versate al capo XXIX dello stato di previsione dell'entrata sul cap. 2581 *“sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'art. 1 della legge 22 gennaio 2024, n. 6 in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, da riassegnare allo stato di previsione del ministero della cultura”* artt. 1 *“somme riscosse in via ordinaria”* e 2 *“somme riscosse a mezzo ruoli”*.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate alla tutela, valorizzazione e sostegno del patrimonio culturale, con particolare riferimento al ripristino dei beni culturali e paesaggistici che hanno subito danni o, comunque sono stati resi inservibili, in ragione delle condotte descritte nell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 22 gennaio 2024, n. 6.
3. Le somme di cui al comma 1 sono riassegnate, con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della cultura, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura afferenti ai competenti Centri di responsabilità amministrativa. I decreti di riassegnazione, di cui al periodo precedente, sono adottati nello stesso esercizio in cui le somme di cui al comma 1 risultano versate all'entrata del bilancio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo per il seguito di competenza.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLA  
CULTURA

